

TAR Trieste, Sezione I - Sentenza 04/08/2008 n. 435
d.lgs 163/06 Articoli 38, 48 - Codici 38.1, 48.1

L'art. 48 del Codice dei contratti prevede l'esclusione dalla gara e la sanzione accessoria dell'escussione della cauzione provvisoria, solo nel caso in cui i concorrenti (o l'aggiudicatario) non comprovino il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; cioè in casi, per così dire, di falsità qualificata. La norma, per il suo carattere sanzionatorio, è di stretta interpretazione e non può essere estesa ad altre ipotesi. La sanzione per le (generiche) false dichiarazioni è contenuta invece nell'art. 6, comma 11, del D.Lg. 163/06, che commina - dopo un apposito procedimento attivato dall'Autorità - agli "operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione", la "sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri".